



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 maggio 2018 n.49

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 7 della Legge 31 ottobre 1986 n.127;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 25 aprile 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

IDENTIFICAZIONE DI ORIGINE VINO BIANCO DENOMINATO “RIBOLLA DI SAN MARINO” E DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1

1. La identificazione di origine “Ribolla di San Marino” è attribuita al vino bianco che risponde ai requisiti fissati nel disciplinare di produzione di cui al presente decreto delegato.

Art. 2

1. Il vino ad identificazione di origine “Ribolla di San Marino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti situati nel territorio della Repubblica di San Marino della seguente varietà:
- vitigno ribolla di San Marino minimo 85%.
2. Possono concorrere alla produzione del “Ribolla di San Marino” altri vitigni a bacca bianca non aromatici di cui sia consentita la coltivazione nel territorio della Repubblica di San Marino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3

1. La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento del vino ad identificazione di origine “Ribolla di San Marino” è quella descritta e delimitata dall’articolo 7 del Decreto 13 febbraio 1990 n. 24 “Regolamento applicativo alla Legge 20 settembre 1989 n. 96”.

Art. 4

1. Le condizioni di coltivazione dei vigneti destinati a fornire le uve per la produzione del vino ad identificazione di origine “Ribolla di San Marino” devono essere quelle più idonee a conferire alle uve ed al vino specifiche caratteristiche di qualità.
2. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali, unitamente a quelli dettati dalla più razionale e moderna tecnica viticola, tendenti unicamente al miglioramento degli aspetti qualitativi della produzione.

3. La produzione massima di uva per ettaro non deve superare i 110 quintali e la resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nello stabilimento del Consorzio Vini Tipici di San Marino, adottando le pratiche enologiche atte ad esaltare le caratteristiche specifiche del vino "Ribolla di San Marino".

Art. 6

1. Le uve destinate alla produzione del "Ribolla di San Marino" ad identificazione di origine dovranno fornire nel loro insieme, mosti aventi un contenuto in zuccheri totali non inferiore a 185 g/l pari a 11,10 % vol. di alcool potenziale, ed una acidità minima di 6 gr/l.

Art. 7

1. Il vino ad identificazione di origine "Ribolla di San Marino", all'atto della immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- colore: bianco paglierino
- profumo: fine, fruttato e/o floreale.
- sapore: asciutto e armonico, sapido.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
- acidità totale minima: 5.0g/l.
- zuccheri residui non superiori a 5 g/l.
- estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Art. 8

1. E' consentita la pratica dell'arricchimento, limitatamente all'aumento di un grado alcolico, solamente ai mosti ammessi alla produzione di vino in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del presente decreto delegato ed esclusivamente con mosto concentrato rettificato su autorizzazione della Commissione Tutela Vini di cui all'articolo 14 della Legge 31 ottobre 1986 n. 127.

Art. 9

1. Il vino ad identificazione di origine "Ribolla di San Marino" non può essere messo in commercio in data anteriore all'1 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 10

1. L'esame organolettico, nonché le attività ed i controlli che precedono l'assegnazione del Marchio di Identificazione di Origine sono affidati alla Commissione Tutela Vini.

2. E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive in conformità a quanto riportato all'articolo 3 del Decreto 17 febbraio 1999 n. 25.

Art. 11

1. Chiunque produce o pone in vendita vino con marchio ad Identificazione di Origine “Ribolla di San Marino” ottenuto con procedure difformi o con caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente decreto delegato, è punito a norma di legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 maggio 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti